



Giovedì 19/12/2024

Termini di decadenza dell'accertamento fiscale

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Il termine di decadenza ordinario per l'accertamento delle imposte sui redditi è individuato dall'art. 43, D.P.R. n. 600/73, al quale rimanda l'art. 25 del D.Lgs. n. 446/97 in tema di IRAP; per l'IVA, la norma di riferimento è l'art. 57 del D.P.R. n. 633/72.

Gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi/IRAP e all'IVA, devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Quest'anno, a rendere un po' più articolata la situazione dei termini di decadenza, interessati da continue proroghe, ma anche, in alcuni casi, da riduzioni collegate a regimi agevolativi, è intervenuto da ultimo l'art. 2-quater del D. L. n. 113/24, convertito in L. n. 143/24, che, nel disciplinare il regime del ravvedimento, ha introdotto un differimento dei termini di decadenza per l'accertamento degli anni di imposta oggetto della sanatoria.

Per i contribuenti si presentano 3 diverse possibilità:

- quella dei termini di decadenza ordinari, prorogati per effetto dell'adesione al CPB e/o al regime del ravvedimento;
- quella relativa al caso in cui per uno o più anni di imposta il contribuente abbia conseguito un punteggio almeno pari ad 8 ai fini Isa;
- quella relativa al caso in cui il contribuente, avvalendosi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 127/15, abbia comunicato all'Agenzia delle entrate, nel quadro RS della dichiarazione, di aver effettuato sia gli incassi sia i pagamenti di importi superiori a 500 euro esclusivamente con mezzi tracciati.

Al 31 dicembre 2024 quindi scadono i termini di accertamento per:

- il periodo d'imposta 2018 secondo le regole ordinarie;
- il periodo d'imposta 2019 per chi ha ottenuto un punteggio ISA maggiore o uguale a 8 e non ha aderito al CPB al regime del ravvedimento;
- il periodo d'imposta 2020 per chi si è avvalso della facoltà ex art. 3 del D.Lgs. n. 127/15 e non ha aderito al CPB al regime del ravvedimento.

I termini indicati sono validi per dichiarazioni regolarmente presentate e sono validi alle seguenti quattro condizioni:

- assenza di dichiarazione integrativa, perché la presentazione comporta un nuovo decorso dei termini, seppure limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione (siano essi a favore o a sfavore);



- assenza dello schema di atto: se il termine assegnato dall'Ufficio per le controdeduzioni (normalmente, 60 giorni) scade oltre il termine di decadenza ordinario, o nei 120 giorni precedenti, il termine di decadenza è posticipato al 120° giorno successivo al termine per l'esercizio del contraddittorio, per effetto del comma 3 dell'art. 6-bis della L. 212/2000;
- non applicazione della proroga di 85 giorni di cui all'art. 67, comma 1, D. L. n. 18/20; al momento nel panorama giurisprudenziale sembra prevalere la tesi più favorevole al contribuente, ma sul punto si pronuncerà a breve la Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, sollecitata da un'ordinanza della CGT di I grado di Lecce del 19/11/2024. Diversamente, occorrerebbe aggiungere i detti 85 giorni al 31/12 (ma solo per i termini che ricadono nell'intervallo 8/03/2020 - 31/05/2020, e quindi, in pratica, solo in relazione all'anno d'imposta 2018);
- inapplicabilità dell'art. 12 del D. L. n. 78/09, che prevede il raddoppio dei termini di accertamento qualora i contribuenti omettano di indicare nel quadro RW le attività detenute nei "paradisi fiscali" e gli Uffici si avvalgano della presunzione secondo cui tali attività sono costituite con redditi non dichiarati in Italia.